

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1174}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVETTI, GRASSI BERTAZZI, FUSARO, CECCHERINI,
BECCARIA**

Presentata il 20 novembre 1972

Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948 n. 341, concernente il collaudo di lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La continua crescita sul piano dell'istruzione tecnica, l'aumento dei diplomati periti industriali specializzati in campi specifici di attività produttiva, l'esigenza di meglio qualificare la composizione e la competenza del personale tecnico dello Stato, la necessità di favorire la utilizzazione dei « tecnici giusti al posto giusto », il dovere di mantenere adeguata ai tempi la legge, hanno favorito e sollecitato la presentazione della presente proposta di legge, che vuole qualificare con termine preciso, la generica equipollenza al titolo di geometra, sostituendo la dizione « altro titolo equipollente » con la denominazione appropriata di « perito industriale ».

Le specializzazioni tecniche dei periti industriali si assommano a quella di geometra e insieme formano le categorie tecniche a livello di diploma.

La chiarificazione sul termine equipollente, è utile anche ai fini di attribuire unitario prestigio ai diversi tipi di formazione scolastica

tecnica, uguagliando, nella distinzione delle singole preparazioni, le possibilità di inserimento e di utilizzazione del mondo produttivo, tutti i tecnici diplomati.

La precisazione che per la collaudazione dei lavori di manutenzione si deve operare per competenza nei campi di specifica attività settoriale, sottolinea l'importanza delle scelte dei funzionari, preparati autenticamente e particolarmente, per lo svolgimento pertinente dei compiti di istituto.

Il regolamento professionale dei periti industriali di cui alla legge 11 febbraio 1929, n. 275, che prevede tra l'altro l'affidamento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni: la tariffa professionale e la legge del 12 ottobre 1966, n. 865, che stabilisce formalmente che tra le categorie professionali di cui alla legge del 3 agosto 1949, n. 589, sono inclusi i periti industriali, costituiscono il supporto legislativo e morale che giustifica la validità della presente proposta, della quale si chiede l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, è sostituito dal seguente:

« La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata con le stesse norme di cui al comma precedente, anche a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di perito industriale, la cui scelta dovrà essere effettuata in correlazione alla specializzazione e alla competenza nei singoli campi di specifica attività, stabiliti e previsti dagli ordinamenti e dalle relative tariffe delle rispettive categorie professionali ».